

N. 1431

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MURINEDDU, CADDEO, NIEDDU,
BESOSTRI, DE GUIDI, LARIZZA, MACONI e PILONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1996

Ordinamento delle professioni di dottore informatico,
tecnico informatico e perito informatico

ONOREVOLI SENATORI. - È innegabile che in un Paese industrializzato i servizi ed i prodotti dell'informatica e delle telecomunicazioni rivestano un ruolo strategico e con forti ricadute sul suo sviluppo socio-economico. Dati recenti indicano, per la sola Europa occidentale nel 1995, una spesa complessiva di 142 miliardi in ECU (pari a circa lire 300.000.000.000 di cui il 12 per cento in Italia), cumulando *hardware*, *software* e servizi; ma già cominciano a risultare non definibili geograficamente, nè quantificabili economicamente, molte transazioni, visto lo sviluppo di *Internet* e del telelavoro.

Viviamo nella società dell'informazione, nell'era delle cosiddette autostrade informatiche, della formazione a distanza, dell'educazione elettronica, della formazione permanente, della multimedialità, del villaggio globale, della democrazia telematica; un'era di frenetiche ed incalzanti trasformazioni tecnologiche dettate da altre nazioni che il nostro Paese subisce passivamente, stentando ad adeguarsi in termini di comprensione ed utilizzo di tali tecnologie: c'è a volte disorientamento anche in coloro i quali cercano di capire, di stare al passo; c'è molto più spesso idiosincrasia in coloro i quali si rassegnano al più completo «analfabetismo informatico».

Il nostro Paese è in ritardo nella promozione e diffusione di cultura informatica (alfabetizzazione), è in ritardo nella costruzione di infrastrutture territoriali, è in ritardo nella pianificazione di progetti innovativi che svincolino questa scienza e questa tecnologia dal solo ambito del mondo accademico e dai ristretti ambiti aziendali, ma la pongano realmente al servizio dei bisogni della gente facendone motivo di vero progresso.

Il nostro Paese è in ritardo anche e soprattutto nell'attenzione a quella risorsa umana, gli operatori del settore, che do-

vrebbero contribuire a gestire il cambiamento, l'adeguamento alle sfide del nuovo millennio, per poter vivere in armonia con i *computer*, per poter vincere la corsa per la conoscenza, per poterci integrare nel nuovo villaggio globale da cittadini di serie A anzichè di serie B. Manca l'attenzione alla risorsa umana perchè nel nostro Paese non ci si è ancora posti il problema di dare una definizione globale ed univoca, in termini di requisiti e competenze, a tutte le diversissime figure che gravitano nel settore, spesso e purtroppo, come inevitabilmente accade in regime di anarchia, anche con improvvisazione; non ci si è posti il problema di istituire quegli utili meccanismi per garantire la qualità e serietà professionale alla quale gli utenti, i clienti, i cittadini hanno pieno diritto, per garantire la certificazione dei progetti e delle consulenze, per promuovere e verificare la formazione permanente degli operatori di un settore in così frenetica evoluzione, per dare un adeguato riconoscimento a quei titoli di studio altamente specializzati, che, istituiti con lungimiranza dal mondo scolastico ed accademico, non hanno spesso trovato un adeguato riscontro nel mondo del lavoro, sia dipendente che autonomo.

L'informatica è sicuramente una delle discipline che più velocemente si evolvono. Abbiamo già accennato ad un necessario aggiornamento continuo delle competenze degli operatori del settore, la cosiddetta formazione permanente. In questo ambito professionale è infatti impensabile confidare sulle sole conoscenze acquisite durante il corso degli studi, tenuto conto che molte di queste sono soggette ad una rapida obsolescenza. I temi della formazione (a distanza, di qualità, permanente), che vanno dallo studio di adeguati percorsi scolastici ed universitari, al corretto inquadramento dei diversi profili professionali, alla creazione

di opportuni meccanismi che offrano una continua possibilità di aggiornamento, di riqualificazione e di partecipazione attiva alla crescita delle imprese, dovrebbero quindi costituire la preoccupazione centrale di chi, legislatore o amministratore, si trovi a dover stabilire indirizzi politici e programmi operativi.

Da tempo il mondo degli operatori nel campo delle professioni informatiche ha cominciato ad organizzarsi e a porsi come interlocutore dei diversi soggetti istituzionali perchè si affrontino i problemi indicati e si definisca un quadro normativo in grado di realizzare i seguenti obiettivi:

definire il contenuto delle diverse professioni in relazione alla differente preparazione teorico-pratica acquisita nel corso degli studi;

garantire la qualità professionale dell'operatore e tutelare, in egual misura, gli stessi operatori e gli utenti contro forme di abusivismo e fenomeni di scarsa serietà professionale.

La costituzione di un Ordine delle professioni informatiche nasce da queste esigenze oltre che dalla necessità di adeguarsi innanzitutto al mondo del lavoro del nostro Paese; gli Ordini sono presenti infatti per quasi tutte le categorie affini a quelle informatiche. Il presente disegno di legge nasce anche nell'ottica di avvicinare il nostro Paese all'Europa. Naturalmente i presentatori non

si illudono che la creazione dell'Ordine professionale possa essere la panacea di tutti i mali che affliggono il settore informatico, ma credono che questa proposta possa contribuire a migliorare l'attuale contesto (regolando l'accesso alle professioni, intraprendendo giudizi disciplinari, gestendo la formazione permanente, ecc.).

L'Ordine delle professioni informatiche - che si propone di istituire - sarebbe articolato al suo interno in tre sezioni, ciascuna delle quali a riconoscimento ed inquadramento di quei titoli di studio altamente specializzati rilasciati dai tre livelli della formazione scolastico-universitaria del nostro Paese: nella sezione periti informatici troverebbero inquadramento i diplomati della scuola secondaria, in quella dei tecnici i possessori di diploma universitario o di titolo di livello equivalente, in quella dei dottori i laureati.

Il possesso del titolo - a regime - costituisce condizione necessaria per l'accesso all'esame di abilitazione professionale. Naturalmente, essendo l'attuale situazione priva di qualsiasi regolamentazione, si dovrà determinare, in sede di stesura delle norme integrative, la disciplina transitoria che contempra la considerazione dei diritti intanto maturati. È infatti necessario tutelare e valorizzare quelle professionalità e quelle competenze capitalizzate nel corso degli anni anche da coloro che non possiedono il titolo di studio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Istituzione dell'albo delle professioni di dottore informatico, tecnico informatico e perito informatico)

1. È istituito l'albo delle professioni di dottore informatico, tecnico informatico e perito informatico.

2. L'albo si compone di tre sezioni:

- a) periti informatici;
- b) tecnici informatici;
- c) dottori informatici.

3. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo sono a carico degli iscritti.

Art. 2.

(Norme integrative ed attuative)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le relative norme integrative ed attuative.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 è altresì stabilita la disciplina transitoria, con particolare riguardo alla tutela delle professionalità e competenze acquisite da coloro che, all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle professioni, possiedono titoli di studio diversi da quelli individuati ai sensi dell'articolo 10, ed è effettuato il coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Con proprio decreto, entro novanta giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Ministro dell'industria e quello dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica, adotta le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

(Istituzione dell'Ordine delle professioni informatiche)

1. Tutti gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine delle professioni informatiche che si articola inoltre a livello regionale e, nel caso previsto dal comma 2, a livello interregionale.

2. Qualora in una regione gli iscritti alle tre sezioni di cui si compone l'albo siano meno di 50, essi sono inseriti nell'albo di altra regione viciniora determinata dal consiglio nazionale dell'Ordine.

Art. 4.

(Tenuta dell'albo)

1. Alla formazione, aggiornamento e conservazione dell'albo, alla verifica dell'esistenza dei requisiti necessari all'iscrizione, alla cancellazione degli iscritti, su richiesta e d'ufficio, provvede, per i residenti in una regione, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3, il corrispondente consiglio regionale dell'Ordine.

Art. 5.

(Assemblea degli iscritti)

1. L'assemblea degli iscritti è formata da coloro che da almeno un anno siano iscritti all'albo della regione, e dagli iscritti che, residenti in altra regione, siano stati eventualmente aggregati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. L'assemblea degli iscritti elegge il consiglio regionale e provvede alle funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 2.

Art. 6.

(Consiglio regionale dell'Ordine)

1. Il consiglio regionale esercita secondo le norme vigenti la vigilanza sul comportamento professionale degli iscritti e irroga le relative sanzioni; adempie altresì a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi e regolamenti.

2. Il consiglio regionale ha sede nel capoluogo di ciascuna regione.

3. Esso è composto da nove membri, eletti a scrutinio segreto dagli iscritti all'albo in ragione di tre membri per ciascuna sezione. Qualora il numero complessivo di iscritti sia inferiore a cento, il numero dei componenti è ridotto a sei, in ragione di due per ciascuna sezione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 2 stabilisce le modalità di elezione dei consigli, l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, i requisiti di eleggibilità e i casi di incompatibilità.

Art. 7.

(Organi esecutivi del consiglio regionale dell'Ordine)

1. Il consiglio regionale dell'Ordine elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente e il tesoriere.

2. Il regolamento interno del consiglio e le attribuzioni degli organi esecutivi sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2.

Art. 8.

(Iscrizione all'albo)

1. Coloro che ne abbiano i requisiti possono chiedere, presso il consiglio regionale dell'Ordine della regione in cui risiedono, l'iscrizione all'albo nella sezione corrispondente alla propria attività professionale.

2. In ciascuna sezione, l'iscrizione viene effettuata annotando, secondo l'ordine alfa-

betico, le generalità dell'iscritto, la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione, l'autorità che lo abbia rilasciato, la data dell'iscrizione all'albo.

Art. 9.

(Requisiti)

1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:

a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea o cittadino di altro Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere in possesso di un titolo fra quelli individuati ai sensi dell'articolo 10;

d) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, di cui all'articolo 11.

e) non esser stato in precedenza radiato dall'albo o aver riportato condanne che comportino la radiazione dall'albo o l'interdizione dall'esercizio della professione.

Art. 10.

(Titoli abilitanti all'esercizio della professione)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 2 vengono individuati, per ciascuna professione, i titoli che danno diritto all'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 11.

2. Nell'adozione del suddetto regolamento devono essere rispettati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'iscrizione alla sezione dottori informatici deve essere riservata a coloro che siano in possesso di diploma di laurea;

b) l'iscrizione alla sezione tecnici informatici dev'essere riservata a coloro che siano in possesso di diploma universitario, ovvero di diploma rilasciato da scuola speciale o scuola diretta a fini speciali, nonchè ai possessori di titoli idonei a sostenere l'esame per l'esercizio della professione di dottore informatico;

c) l'iscrizione alla sezione periti informatici dev'essere riservata a coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore nonchè ai possessori di titoli idonei a sostenere l'esame per l'esercizio della professione di tecnico informatico;

d) nell'individuazione dei titoli e delle facoltà, scuole, istituti tecnici o altri istituti di istruzione secondaria superiore abilitate a rilasciarli, si deve tener conto della natura, delle caratteristiche e dei contenuti effettivi degli insegnamenti teorico-pratici impartiti;

e) tale elenco deve essere aggiornato in ragione delle modifiche subite nel corso del tempo dagli ordinamenti didattici interessati, sia universitari che secondari, tenendo altresì conto dell'introduzione di nuovi titoli di istruzione superiore attinenti l'esercizio di professioni informatiche;

f) devono essere indicati i criteri per l'equipollenza dei titoli rilasciati da istituti scolastici non statali e da istituzioni scolastiche o universitarie di paesi aderenti all'Unione europea.

Art. 11.

(Esame di abilitazione all'esercizio della professione)

1. L'iscrizione all'albo delle professioni informatiche è subordinata al superamento di un esame di abilitazione all'esercizio della professione.

2. Possono chiedere l'ammissione a tale esame soltanto coloro che siano in possesso dei titoli individuati ai sensi dell'articolo 10.

3. L'esame è differenziato per ciascuna professione.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 2 vengono stabiliti gli adempimenti necessari per essere ammessi all'esame e le modalità di verifica del possesso dei requisiti, le modalità di svolgimento dell'esame, i criteri di composizione e le modalità di formazione delle relative commissioni, le forme e i modi di adozione, comunicazione ed eventuale

impugnazione delle deliberazioni delle commissioni d'esame.

Art. 12.

(Oggetto delle professioni di dottore informatico, tecnico informatico e perito informatico)

1. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina, per ciascuna professione, le attività professionali che possono essere rispettivamente esercitate dagli iscritti alle tre sezioni dell'albo.

2. Nell'adottare il suddetto regolamento devono essere rispettati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'individuazione delle attività deve tenere conto della diversità di preparazione teorico-pratica cui danno accesso i titoli abilitanti all'esercizio della professione;

b) devono essere indicate le attività che non rientrino nell'esercizio delle rispettive professioni, fatti salvi i necessari rapporti di strumentalità e connessione tra di esse;

c) gli iscritti alla sezione dottori informatici possono comunque esercitare tutte le attività riservate ai tecnici informatici;

d) gli iscritti alla sezione tecnici informatici possono altresì esercitare tutte le attività riservate ai periti informatici.

Art. 13.

(Organi dell'Ordine delle professioni informatiche)

1. Organi dell'Ordine delle professioni informatiche sono:

a) il consiglio nazionale;

b) il presidente del consiglio nazionale;

c) il vicepresidente;

d) il segretario.

Art. 14.

(Consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale dell'Ordine ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e

giustizia, ed è composto da quindici membri eletti dai consigli degli ordini regionali, in modo che un terzo dei componenti siano iscritti alla stessa sezione.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 2 sono stabilite le modalità di elezione del consiglio nazionale, i requisiti di eleggibilità e i casi di incompatibilità, anche con la titolarità di cariche nell'ambito dei consigli regionali, le modalità di funzionamento del consiglio, di elezione degli organi esecutivi e le attribuzioni di questi ultimi.

Art. 15.

(Contributi degli iscritti e disposizioni sul funzionamento dei consigli regionali e del consiglio nazionale)

1. L'ammontare dei contributi, delle tasse per l'iscrizione all'albo e per il rilascio di certificati e di ogni altro onere a carico degli iscritti all'albo è determinato dai consigli regionali entro un limite minimo e massimo stabilito annualmente dal consiglio nazionale.

2. I consigli regionali e il consiglio nazionale provvedono all'amministrazione dei beni dell'Ordine di rispettiva pertinenza, provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento.

3. Ogni anno i consigli regionali compilano un bilancio preventivo e un conto consuntivo che deve essere approvato dall'assemblea regionale degli iscritti. Il consiglio nazionale approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposto dal segretario, che viene presentato dal presidente al consiglio nazionale.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 2 sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

